



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione
Divisione II "Comunicazioni elettroniche ad uso privato"

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI

PROT.DGSCER N. **2714** DATA **16/01/2014**

A.R.I. - SEZ. MAGENTA
VIA ISONZO, 57
20013 MAGENTA (MI)

BURATTI PAOLO
VIA

(MI)

DIR. GEN. PIANIFICAZIONE E GESTIONE
SPETTRO RADIOELETTRICO
DIVISIONE I
SEDE

ISPETTORATO TERRITORIALE LOMBARDIA
VIA PRINCIPE AMEDEO, 5
20121 MILANO (MI)

OGGETTO: Rilascio di autorizzazione generale per l'esercizio di un ponte ripetitore radioamatoriale.

In esito alla domanda in oggetto, ricevuta dalla scrivente Divisione in data 21/03/2013 e prodotta ai sensi dell'art.10 dell'allegato 26, a mezzo della dichiarazione di cui al sub allegato H, al D.Lgs. n°259 del 1 agosto 2003 s.m.i., visto il parere tecnico favorevole espresso dalla competente Direzione Generale con Prot. DGPGSR/1/2/27.05.13-102/RA/SE pervenuto il 06/06/2013, si rilascia a Codesta Associazione, A.R.I. - sezione di Magenta, C.F. 93019430151, autorizzazione generale per i nominativi, ubicazioni (località, Comune e coordinate geografiche dichiarate del punto di emissione), frequenze e modalità d'impiego, nei termini di seguito indicati:

1. **IR2UGI**, Via Isonzo 57 (sede sez. A.R.I. di Magenta), Comune di Magenta (MI), Long. 08°51'46.09" E - Lat. 45°27'16.63" N, MHz 430.550 (Tx e Rx), per nodo Packet cluster interconnesso in modo permanente ad Internet con transito dati di velocità non superiore ai 1200 baud.

La presente autorizzazione è valida fino al 31/12/2023 purché le caratteristiche tecniche del ponte ripetitore restino in linea con quanto disposto dal predetto D.Lgs. 259/2003 e s.m.i. e compatibili con quelle delle preesistenti stazioni autorizzate, come specificato nella nota della scrivente con protocollo n°30587 del 17/05/2010, nonché subordinata all'espletamento sulla tratta radio d'impianto di un traffico comunque in chiaro (non criptato), riguardante attività di pertinenza radioamatoriale ed idoneo ad essere trasmesso e ricevuto da tutta e sola la comunità radioamatoriale; è fatto divieto di adottare nei riguardi di quest'ultima, sulla stazione ripetitrice in oggetto, soluzioni tecniche o

comportamenti volti a disincentivare in modo parziale o totale l'accesso e/o l'uso della stazione ripetitrice medesima.

La non osservanza di quanto sopra prescritto, fatte salve le ulteriori o più gravi sanzioni previste dal menzionato D.Lgs. 259/2003, costituirà causa di sospensione ed eventuale successiva revoca dell'autorizzazione.

Si rappresenta altresì quanto espresso nel sopra citato parere tecnico: "(...) la frequenza 430.550 MHz è assegnata dal PNRF al Ministero della Difesa con statuto primario. Pertanto, poiché l'uso della suddetta frequenza da parte del servizio di radioamatore gode dello statuto secondario" la stessa "(...) non ha beneficio di protezione" ed il suo uso dovrà "(...) cessare immediatamente (...) nel caso si generi interferenza".

In ogni caso, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, ove si verificassero condizioni incompatibili ad un esercizio degli stessi impianti senza arrecare disturbi o causare interferenze, di sospendere immediatamente l'esercizio adoperandosi per rimuovere le cause di disturbo e/o interferenza, comunicando alla scrivente Divisione ogni modifica intervenuta a tale fine.

Il Dirigente
(Ing. Marcello QUOIANI)



Per chiarimenti contattare:
Stefano D'AROMANDO - Tel. 0654444165
stefano.daromando@mise.gov.it